CAMERA DEI DEPUTATI N. **7443**-A

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TURRONI, LECCESE, GERARDINI, CASINELLI, PROCACCI, GALDELLI, SARACA, RADICE

Ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario per i mammiferi marini, fatto a Roma il 25 novembre 1999

Presentata il 7 novembre 2000

(Relatore: **LECCESE**)

NOTA: La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), l'8 marzo 2001, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO, PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

1 all'articolo 4, si sostituisca l'espressione: « valutate in » con la seguente: « determinate nel limite massimo di spesa di »;

2 all'articolo 4, sia riformulato il secondo periodo in modo da indicare le autorizzazioni di spesa che si intende ridurre e l'esatto ammontare di tale riduzione;

3 all'articolo 4 si aggiunga il seguente comma: « Agli ulteriori eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di competenza del ministero degli affari esteri ».

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario per i mammiferi marini, fatto a Roma il 25 novembre 1999.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 dell'accordo stesso.	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
1. Per la definizione delle misure nazionali e delle misure da proporre, in accordo con gli altri Stati parte, nelle sedi internazionali relativamente all'accordo di cui all'articolo 1, è istituito un comitato di pilotaggio dell'accordo, composto da un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente, un rappresentante designato dal Ministro delle politiche agricole e forestali e un rappresentante designato dal Ministro dei trasporti e della navigazione. Al comitato partecipano altresì, con funzioni consultive, tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste riconosciute. Il comitato può essere integrato da esperti designati dai Ministri rappresentati. Il comitato è presieduto dal rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente.	*Identico.*

ART. 4.	ART. 4.
1. Alle spese di funzionamento del comitato di pilotaggio di cui all'articolo 3, valutate in lire 250 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per il 2001.	1. Alle spese di funzionamento del comitato di pilotaggio di cui all'articolo 3, **determinate nel limite massimo di spesa di** lire 250 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per il 2001**, intendendosi conseguentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.** **2. Agli ulteriori eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di competenza del Ministero degli affari esteri.**
ART. 5.	ART. 5.
1. Nelle more della concertazione con gli Stati parte prevista all'articolo 9 dell'accordo di cui all'articolo 1, nelle acque territoriali italiane comprese nell'area del santuario di cui al citato accordo, è vietata la competizione di barche veloci a motore.	*Identico.*
ART. 6.	ART. 6.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.	*Identico.*